

Diritto d'autore

GIURISPRUDENZA CIVILE

## LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE COMMESSE ATTRAVERSO IL PEER TO PEER

Tribunale di Roma, Sezione IX - Ordinanza 14 luglio 2007

(Giudice Costa)

**Violazione del diritto d'autore - Scambio e condivisione di files mediante la rete peer to peer - Obbligo per il provider di comunicare i dati degli autori delle condotte illecite - Insussistenza. (Legge 22 aprile 1941 n. 633, articoli 156 e 156-bis)**

In tema di violazioni del diritto d'autore commesse attraverso la condotta illecita di scambio e condivisione di files musicali e giochi elettronici, attuata mediante la rete peer to peer su Internet, non può ritenersi sussistere a carico del provider alcun obbligo di comunicazione ed estensione dei dati anagrafici necessari all'identificazione degli autori delle suddette violazioni allorché i titolari del diritto d'autore agiscano in sede civile (anche con istanza cautelare) per la tutela dei propri interessi economici. Invero, l'applicazione del combinato disposto degli artt. 156 e 156-bis L.A. non è estensibile ai dati ed informazioni che attengono alle comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da queste generate, visto l'espresso divieto che deriva sia dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) sia da quello comunitario. Unica deroga ammessa è quella relativa all'uso e alla comunicazione dei dati solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione di sistemi informatici. (L.Sca.)

### MOTIVI

Alla luce delle difese ed eccezioni nuove svolte nel presente procedimento cautelare, rispetto a precedenti casi analoghi esaminati da questo Tribunale, anche in composizione collegiale, e ciò in considerazione anche della significativa costituzione volontaria dell'autorità Garante per la privacy, deve ritenersi l'infondatezza dell'istanza cautelare in esame.

La questione assolutamente assorbente e decisiva sottoposta all'esame del Tribunale è rappresentata invero dall'estensione del campo di applicazione della norma invocata dalle odierne ricorrenti per l'esibizione dei dati identificativi dei soggetti asseritamente autori della violazione del diritto d'autore. Infatti, l'art. 156-bis L.A. diretta espressione della direttiva comunitaria 2004/48/CE (cosiddetta direttiva *enforcement*) ad un primo esame si presti senza dubbio ad una possibile interpretazione estensiva, sì da ricomprendere nel campo di applicazione della norma qualunque tipo di informazioni anche se detenute da un soggetto terzo non implicato nella violazione del diritto d'autore, e ciò proprio perché la direttiva sopra citata contempla espressamente la possibilità di estensione della richiesta dei dati anche ai soggetti diversi dagli autori della violazione che - in sintesi - abbiano fornito a questi mezzi strumentalmente usati per compiere l'illecito.

(omissis)

La tesi qui esposta e sostenuta dalle ricorrenti non può accogliersi.

Il combinato degli artt. 156 e 156-bis L.A., ma anche quest'ultima norma singolarmente considerata, non può ritenersi estensibile come campo di applicazione ai dati ed informazioni che attengono alle comunicazioni lato sensu elettroniche, né ai dati di traffico da queste prodotte, ostando a tale estensione applicativa il divieto di trattamento e comunicazione di tali dati enucleabile in sintesi dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) e comunitario che disciplina la delicata materia della tutela della segretezza e riservatezza delle comunicazioni tra privati. Infatti, dall'esame complessivo di tale articolata disciplina, oltre al citato divieto assoluto di trattamento, emerge come unica eccezione a tale divieto l'uso e la comunicazione dei dati relativi alle comunicazioni solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa di interessi della collettività ovvero alla protezione dei sistemi informatici, di conseguenza l'eccezione al divieto di trattamento dei dati è ristretto a specifiche ipotesi delittuose senza alcun'altra possibilità di estensione a ipotesi diverse da queste.

(omissis)

Nel caso di specie si verte in una diversa ipotesi da quella invocata dalle ricorrenti con riferimento all'art. 24 citato, giacché la fase in cui si verte è ben

## Diritto d'autore

anteriore all'utilizzazione dei dati personali posseduti legittimamente, avendo al contrario ad oggetto proprio la richiesta di acquisizione del dato personale di modo che si tratta di un ambito logicamente e temporalmente anteriore rispetto all'ipotesi contemplata dall'art. 24, sicché la norma richiamata non può costituire valida base argomentativa dalla presente richiesta di esibizione dei dati personali. A ciò deve aggiungersi che il possesso dei dati parziali avuto dalle ricorrenti sui presunti autori delle violazioni lamentate, ossia i codici IP e GUID, sempre in virtù della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 risulta illecito, trattandosi di dati acquisiti in assenza di autorizzazione dell'autorità Garante per la privacy (in base all'art. 37) e del consenso informato dei diretti interessati (art. 13 e 23). Dunque, la norma dell'art. 24 D.Lgs. 196/2003 non può operare in senso favorevole alle ricorrenti per entrambi i motivi testé il-

lustrati, con l'ulteriore rilievo che la connotazione d'illecito dell'acquisizione dei citati codici IP e GUID da parte della ricorrente determina la completa inutilizzabilità di tali dati anche in sede giudiziale ai sensi dell'art. 111, comma 2, del medesimo decreto, sicché gli stessi non possono costituire la base indiziaria (seri elementi) richiesta dall'art. 156-bis L.A. per la valutazione del Giudice in ordine alla fondatezza della domanda, e ciò rappresenta esso stesso un elemento ostativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare in esame in quanto, in base alle specifiche ..... richiamate (artt. 13, 23 e 37 D.Lgs. 196/2003), le ricorrenti non potevano compiere le attività di acquisizione e conservazione (quindi il trattamento) dei dati posti dallo stesso a fondamento della richiesta cautelare, quali «seri elementi» di prova della fondatezza della domanda.

(omissis)